

Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024

R.G. V.G. 4030/2024



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Volontaria giurisdizione

Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati
dott. Mariano Sciacca Presidente
dott.ssa Vera Marletta Giudice
dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.11.2024, alla quale sono stati assegnati
termini per note e repliche;
ha emesso il seguente

DECRETO

Il procedimento ha ad oggetto il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. promosso da Magnani Francesco, nella qualità di socio al 50% di Centro Ibleo Tomografia Computerizzata s.r.l. (CITC), nei confronti della società e dell'amministratore (dal 04.01.2012) e socio al 50% Magnani Giovanni (fratello del ricorrente). La società, accreditata con il S.S.R.-Servizio sanitario regionale, eroga prestazioni sanitarie radiologiche, in prevalenza in regime di convenzione con l'A.S.P. Ragusa.

Magnani Francesco ha chiesto *“che il Tribunale, previa all'occorrenza ispezione giudiziale volta ad confermare le gravi irregolarità denunciate, foriere di danni per la Società già maturati e che andranno a maturare in caso di mancata sostituzione dell'amministratore, revochi l'amministratore in carica, dott. Giovanni Magnani, nominando in sostituzione un amministratore giudiziario, allo scopo di rimuovere le gravi irregolarità riscontrate, ripristinando il corretto svolgimento dell'attività sociale, e di promuovere l'azione di responsabilità contro l'amministratore revocato”*.

Le irregolarità oggetto di denuncia possono essere riepilogate nei termini seguenti:

- irregolarità connesse al mutamento del direttore sanitario: Francesco Magnani ha rivestito la qualità di direttore sanitario, nonché di medico responsabile del

1

Firmato Da: SCIACCA MARIANO Emesso Da: ARUBAPEO PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serie#: 476a40f50d92e2c96084bd33c2eedc30



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

presidio RM (Risonanza Magnetica), di medico radiologo operatore e refertatore degli esami RM, nonché, infine, di medico refertatore degli esami TAC, come da accordi conclusi nelle date 10.03.2008 e 10.01.2012; tali rapporti sono cessati a seguito di recesso non motivato da parte di C.I.T.C. data 20.04.2024; in sostituzione del cessato direttore sanitario è stato proposto di incaricare Giuseppe Lo Meo e, pur non essendo tempestivamente pervenuta l'autorizzazione alla detta sostituzione, l'amministratore unico ha consentito *"la prosecuzione dell'attività di C.I.T.C. srl senza rimediare al ritardo del procedimento amministrativo riconoscendo al direttore sanitario uscente la possibilità di poter mantenere, in regime di prorogatio, le proprie funzioni nelle more della conclusione del procedimento amministrativo di aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, esponendo in tal modo la struttura alla sospensione dell'accreditamento e alle sanzioni economiche"* (ciò, secondo la prospettazione del ricorrente, al solo fine di allontanarlo definitivamente dall'attività);

- calo della produttività negli anni 2019-2023: secondo quanto esposto anno per anno, nel periodo di riferimento la società è stata mal gestita rispetto ai limiti fissati dai budget assegnati dall'ASP Ragusa e si è rilevata una "mancata produzione" rispetto ai suddetti budget assegnati o, al contrario, la produzione di "extra budget" non compensati, indici, secondo la prospettazione, dell'"incapacità dell'amministratore del C.I.T.C. s.r.l. di raggiungere il migliore risultato economico possibile";

- in particolare, negli anni in esame:

1. anno 2019, totale fatturato all'ASP Ragusa euro 1.632.097,13; budget assegnato euro 1.956.988,92; mancata produzione -324.891,79; tale calo di produttività è stato imputato dal ricorrente ai seguenti fattori:

"i) non si era provveduto, da parte dell'amministratore, a contrattualizzare il C.I.T.C. srl per tutte le branche diagnostiche della radiologia, ovvero oltre che per la TAC e la risonanza magnetica, anche per la radiologia, l'ecografia e la densitometria ossea computerizzata, metodiche queste ultime per le quali è prevista l'erogabilità in convenzione con il S.S.R.;



Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025

RG n. 4030/2024

ii) di conseguenza non si era sfruttata la possibilità data agli operatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche, di utilizzare la minore produzione di attività, operando meccanismi di riequilibrio in una delle branche in favore delle altre componenti il budget complessivo della struttura (art. 11 del DA n. 2087/2018 del 9 novembre 2018);

2. anno 2020: mancata produzione di euro -241.247,75;

3. anno 2021: extra budget (chiesto in restituzione dall'ASP di Ragusa con nota prot. 18268 del 14.03.2023, confermato con nota prot. 24439 del 05.04.2023) di euro 6.112,83;

4. anno 2022: extra budget iniziale di euro 125.067,37 (in una situazione in cui *“un'attenta lettura del DA n. 773/2022 avrebbe dovuto indurre l'amministratore di C.I.T.C. srl a ridurre, prudenzialmente, l'erogazione delle prestazioni ai pazienti convenzionati S.S.R. nei mesi di settembre e, in specie, ottobre, novembre e dicembre 2022, evitando di superare il limite di budget assegnato mensilmente al C.I.T.C. srl”*) e residuo, al netto di un conguaglio eseguito, di euro 47.606,15, rispetto al quale va aggiunto un ulteriore sforamento di euro 33.657,00 *“per prestazioni effettuate in eccedenza sul budget mensilizzato, non riconosciute né incassate, delle quali l'amministratore di C.I.T.C. srl non fornisce alcuna spiegazione nella valutazione dell'andamento della gestione del bilancio al 31/12/2022”*;

5. anno 2023: extra budget di euro 74.595,74, in quanto si riscontra un totale fatturato all'ASP Ragusa di euro 1.510.146,33 rispetto ad un budget assegnato di euro 1.584.742,07, con un extra budget nei primi due mesi dell'anno pari ad euro 40.593,14 ed un c.d. minus budget nei mesi seguenti pari a euro - 115.188,89 (a tal proposito il ricorrente ha evidenziato che *“quanto all'extra-budget testé evidenziato, un'attenta lettura del DA n. 773/2022, che sancisce per il 2023 una determinazione del budget pari a quello del 2022, avrebbe dovuto indurre l'amministratore di C.I.T.C. srl a ridurre la produttività S.S.R. nei mesi di gennaio e febbraio 2023, evitando, prudenzialmente, di superare il limite di budget assegnato mensilmente al C.I.T.C. srl [pari a Euro 132.061,84, cioè la dodicesima frazione del budget annuale di Euro 1.584.742,07]; viceversa,*



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

continuando ad erogare prestazioni con il S.S.R. oltre il limite mensile previsto dal DA n. 773/2022, l'amministratore ha determinato il superamento del budget assegnato nei mesi gennaio e febbraio per un importo pari a Euro 40.593,14. Di conseguenza a tutto ciò, in definitiva, nel 2023 deriva un sicuro danno economico per C.I.T.C. srl sia per la mancata remunerazione da parte di ASP Ragusa di prestazioni ad elevati costi di gestione erogate nel primo bimestre in extra-budget non remunerabile, sia per il mancato raggiungimento del budget prefissato nei mesi successivi”);

6. anno 2024: le prestazioni sanitarie dei primi mesi del 2024 (gennaio, febbraio e marzo) non sono allineate con lo stesso budget al mese di euro 132.061,84 (ipotizzando il budget 2024 essere pari a quello del 2023), risultando tutte in difetto, con una mancata produzione nel suddetto trimestre del 2024 pari a euro **-25.681,79** (secondo il ricorrente “*la analoga riduzione delle prestazioni sanitarie erogate nei primi mesi del 2024 non possono essere ragionevolmente imputate ad una riduzione della domanda di prestazioni diagnostiche TAC e RM provenienti dai CUP ASP Ragusa, collegati con il C.I.T.C. srl tramite centralino con I.A., quando con nota del 19 marzo 2024 [doc. n. 35] addirittura il Direttore Sanitario aziendale dell'ASP Ragusa esortava l'amministratore unico di C.I.T.C. srl sull'opportunità di non prolungare le liste di attesa per le prestazioni diagnostiche ai pazienti prenotati dal CUP ASP Ragusa e di effettuare l'erogazione delle stesse in linea con la programmazione degli esami già anzi tempo proposta dall'amministratore stesso*”);

- le criticità che hanno condotto ai suddetti risultati sono così esposte:
 - “*a) difetto di gestione di C.I.T.C. srl, con specifico riferimento ai rapporti con l'utenza, in primis nella fase di prenotazione e nella successiva fase di consegna dei referti, che ha condotto ad un plateale discredito di C.I.T.C. srl e al conseguente abbandono della clientela;*
 - b) persistenza del suddetto difetto nonostante la successiva acquisizione di un sistema di prenotazione degli esami con centralino ad intelligenza artificiale (dopo il licenziamento di un'unità di personale della segreteria);*



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

c) mancati interventi dell'amministratore unico di C.I.T.C. srl per ovviare ai deficit gestionali, consistenti in particolare nel depotenziamento delle risorse umane operanti in loco, nella mancata contrattualizzazione con il servizio SSR per la radiologia RX, nella mancata contrattualizzazione con il servizio SSR per l'ecografia, nel mancato potenziamento del front-off segretariale, nell'incerta gestione del sistema di prenotazione degli esami con il centralino ad intelligenza artificiale”;

- inoltre, secondo il ricorrente, “il rovinoso andamento dei rapporti con la clientela è attestato dalle recensioni effettuate dall'utenza su Google, il quale riporta una valutazione sintetica del C.I.T.C. srl di appena 1,7 stelle su 5 stelle e quindi un giudizio sintetico ‘decisamente basso’” (profilo oggetto di una perizia informatica di parte, depositata in atti);

- in particolare, la riduzione delle prestazioni sanitarie viene attribuita da parte ricorrente:

“a) ad inefficienza del personale di segreteria addetto al controllo delle liste dei pazienti programmati dal centralino ad intelligenza artificiale, personale segretoriale incaricato e - si ritiene - non sufficientemente formato all'uopo dall'amministratore di C.I.T.C. srl; infatti il personale suddetto con una semplice telefonata ai pazienti, sia pur il giorno precedente all'esecuzione degli esami, dovrebbe essere in grado di confermare o disdire, in caso di rinuncia da parte dei pazienti, l'appuntamento prefissato, e di sostituirli tempestivamente con ulteriori pazienti in lista d'attesa per l'esecuzione degli stessi accertamenti diagnostici;

b) ovvero al sistema informatico con il nuovo centralino ad intelligenza artificiale per la prenotazione degli esami (acquistato dall'amministratore al considerevole costo di Euro 57.000,00 senza una sufficiente analisi dei limiti intrinseci del sistema), che non è in grado di riprogrammare automaticamente le prenotazioni già esistenti dei pazienti, sostituendo i pazienti che disdicono la prenotazione effettuata con altri pazienti in lista d'attesa: tutto ciò con conseguente perdita di prestazioni effettuabili;

c) oppure al sistema informatico del C.I.T.C. srl, nel quale viene caricato il dato analitico delle prestazioni sanitarie da effettuare in convenzione SSR, che non è in



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

grado di allinearsi correttamente al budget mensile predeterminato per l'anno in corso”;

- a prescindere dalla causa oggettiva che ha determinato la minor produzione delle prestazioni sanitarie effettuate in convenzione con il S.S.R., dalle considerazioni suddette emergerebbe la responsabilità dell'amministratore di C.I.T.C. s.r.l., che non ha sufficientemente vigilato a che ciò non avvenisse;
- in data 10.11.2020, stante la perdita di produttività del C.I.T.C. s.r.l. rispetto al budget assegnato dall'ASP Ragusa nell'anno 2019 e in considerazione del ripristino delle attività assistenziali ambulatoriali sospese durante il periodo emergenziale covid-19, il ricorrente aveva chiesto all'amministratore unico di C.I.T.C. s.r.l. di convocare un'assemblea per discutere del nuovo piano aziendale e lo aveva invitato ad adottare tempestivamente le seguenti misure utili all'incremento della produttività del C.I.T.C. s.r.l., ovvero:

“a) l'assunzione di un nuovo medico radiologo in possesso di specifiche competenze di tomografia computerizzata TC, risonanza magnetica RM ed anche di ecografia, da affiancare in loco ai medici radiologi già operanti presso il C.I.T.C. srl;

b) la ripresa in uso dell'apparecchiatura radiologica RX mediante la sua destinazione tanto alle prestazioni sanitarie ai pazienti privati quanto alle prestazioni sanitarie ai pazienti accreditati in regime di convenzionamento con il S.S.R.;

c) l'incremento degli esami ecografici con la destinazione dell'apparecchiatura ecografica anche ai pazienti accreditati in regime di convenzionamento con il S.S.R.”;

- l'amministratore non aveva adottato alcuna di queste misure e, nel mese di febbraio 2022, aveva istituito un servizio di refertazione a distanza, concludendo un contratto con un professionista radiologo con studio in Palermo, Giuseppe Cutaia, che sarebbe stato presente presso il centro alcuni giorni al mese, e poi con un altro professionista a distanza, Giuseppe Lo Meo; tali misure sono state prospettata dall'amministratore quali idonee a far recuperare il minor numero degli esami fatti e del fatturato registrato negli anni precedenti e riallinearla al budget sanitario



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

assegnato, ma sono state ritenute inidonee dal ricorrente al fine di incrementare le prestazioni erogate in loco;

- l'amministratore ha altresì disatteso la richiesta del ricorrente del 14.05.2018 di adibire l'apparecchiatura radiologica RX in dotazione al C.I.T.C. s.r.l., utilizzata per fornire prestazioni sanitarie unicamente a privati con limitati ricavi economici, anche per i pazienti accreditati in regime di convenzionamento con il S.S.R., al fine di realizzare il budget assegnato dall'ASP Ragusa;

- vengono infine imputati all'amministratore resistente il mancato accreditamento della radiologia RX con il S.S.R., malgrado l'ammmodernamento della relativa apparecchiatura nel 2018, e la mancata assunzione di medico radiologico con competenze in ecografia, al fine di incrementare la produttività della società nel settore.

Il contraddittorio si è regolarmente instaurato sia con l'amministratore Giovanni Magnani, sia con la società C.I.T.C. s.r.l., rappresentata dal curatore speciale appositamente nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

L'amministratore resistente Magnani Giovanni ha prospettato l'esistenza di una forte conflittualità tra i due soci (sfociata in vari procedimenti civile e penali) e ha dedotto in ordine all'insussistenza delle gravi irregolarità previste dall'art. 2409 c.c. suscettibili di arrecare danno alla società. L'amministratore ha negato di aver commesso irregolarità connesse al mutamento del direttore sanitario; ha negato che il calo della produttività negli anni 2019, 2020 e 2021 sia scaturito da una cattiva gestione nella fase di prenotazione e consegna dei referti e nell'utilizzo di un centralino ad intelligenza artificiale, nonché dal mancato intervento per ovviare al prospettato deficit gestionale connesso al depotenziamento delle risorse umane e dalla mancata contrattualizzazione con il SSN per la radiologia e per gli esami ecografici (peraltro di minor rilievo economico rispetto ad altre prestazioni erogate dalla società).

In particolare, per quanto riguarda il mutamento del direttore sanitario, l'amministratore ha dedotto di aver agito con diligenza e prudenza, interpellando preventivamente l'Assessorato regionale della salute e procedendo alla sostituzione solo previo riscontro positivo e con successiva evasione delle richieste dell'ASP, come da documentazione in atti.



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

Con riferimento alla valutazione dei risultati, ha evidenziato che i risultati non sono correttamente esposti (essendo stati riportati come extra budget anche somme oggetto di richiesta di conguaglio) e che in ogni caso CTC s.r.l., in quanto struttura sanitaria convenzionata con il SSN, “*non può essere considerato alla stessa stregua di un’azienda ‘tipica’, dove vi è la possibilità di creare o individuare un prodotto da commercializzare, cercando di ottenere fette di mercato sempre più ampie allo scopo di aumentare la produttività*”; innanzitutto, in quanto “*l’essere convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale impone alla struttura di dare priorità temporale all’erogazione di prestazioni in favore di coloro che sono muniti di ricetta, senza possibilità di far prevalere logiche utilitaristiche o di fatturato. Ciò comporta, quindi, che sino a quando non viene esaurito l’intero budget mensile assegnato alla Struttura, non possono essere erogate prestazioni a pagamento allo scopo di aumentare gli introiti*”; inoltre, il “*volumne della richiesta di prestazioni...non dipende in alcun modo dalla ‘politica’ commerciale dell’amministratore ma, per quanto evidente, dalla domanda espressa dalla popolazione del territorio attraverso le prenotazioni eseguite dagli utenti per la quasi totalità mediante i Centri Unici di Prenotazione (CUP) dell’ASP della Provincia di Ragusa o attraverso una richiesta diretta al Centro tramite centralino telefonico*”, peraltro in un sistema in cui l’assegnazione del budget è decisa dall’Assessorato sulla base di una pluralità di fattori e non sempre si rivela *ex post* idonea rispetto alla domanda di prestazioni proveniente dal territorio.

Giovanni Magnani ha dunque concluso chiedendo al Tribunale di “*dichiarare il ricorso introduttivo del presente procedimento inammissibile per e per l’effetto rigettarlo integralmente*”.

Il curatore speciale si è costituito e ha concluso nei seguenti termini: “*pur rimettendosi alla prudente valutazione del Tribunale adito, evidenzia che quanto lamentato dal ricorrente, in particolare la esecuzione – almeno per due anni – di prestazioni extra budget che rischiano di non essere remunerate laddove non vi siano sufficienti risorse pubbliche da redistribuire tra i diversi operatori, potrebbe tradursi in un pregiudizio patrimoniale per la Società*”.

Tanto premesso, si ritengono insussistenti i presupposti per disporre ispezione giudiziale o adottare le altre misure previste dall’art. 2409 c.c., in quanto non può



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

ritenersi, sulla base della prospettazione e dei documenti prodotti, che l'amministratore, in violazione dei suoi doveri, abbia compiuto “*gravi irregolarità nella gestione*” suscettibili di “*arrecare danno alla società*”, nei termini previsti dalla disposizione.

Infatti – a parte una contestazione, del tutto generica, relativa allo sforamento di euro 33.657,00 sopra riportato “*per prestazioni effettuate in eccedenza sul budget mensilizzato, non riconosciute né incassate, delle quali l'amministratore di C.I.T.C. srl non fornisce alcuna spiegazione nella valutazione dell'andamento della gestione del bilancio al 31/12/2022*” e al di là della contestazione relativa al mutamento del direttore sanitario (rispetto alla quale non si ravvisa alcuna illecitità, dovendosi condividere la ricostruzione di parte resistente) – le restanti doglianze si traducono in censure su scelte di merito gestorio da parte dell'amministratore.

La contrazione delle prestazioni erogate, il mancato raggiungimento del budget in alcuni casi e lo sforamento in altri casi e, dunque, i complessivi cattivi risultati di gestione non appaiono infatti dipendere da “*violazione dei doveri gravanti sull'amministratore di s.r.l.*” nei termini previsti dall’art. 2409 c.c., ma attengono, piuttosto, a scelte discrezionali ed insindacabili dell’organo di amministrazione, quali, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, la scelta dei professionisti sanitari con cui collaborare, l’opzione per la modalità di refertazione a distanza, la scelta delle prestazioni sanitarie da erogare, le strategie relative alla gestione delle prenotazioni e dell’utenza.

Tali principi sono costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sulla base del criterio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. *business judgement rule*), salvo che in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica, non analiticamente prospettati o, comunque, non sussistenti nel caso in esame (Cass. civ., Sez. II, 20.09.2024 n. 25260 e Sez. I 25.03.2024, n. 8069; Tribunale Roma, Sezione specializzata impresa, 24.09.2020).

Infatti, secondo la giurisprudenza, le gravi irregolarità idonee a dar luogo al controllo giudiziario previsto dall’art. 2409 c.c. sono solamente quelle connesse alla violazione di norme civili, penali, tributarie, amministrative capaci di pregiudicare il buon funzionamento della società (c.d. censure di legittimità) e non anche le doglianze attinenti al merito o alla convenienza degli atti di gestione posti in essere dagli



**Decreto di rigetto n. cronol. 129/2025 del 21/01/2025
RG n. 4030/2024**

amministratori, né, sotto altro profilo, le censure che si risolvono in mere irregolarità inidonee ad arrecare un danno effettivo, od anche solo potenziale, alla società (*ex multis*, Tribunale Cagliari, Sezione specializzata impresa, 14.04.2021). In altri termini, il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica (*ex multis*, Tribunale Bologna, Sezione specializzata impresa, 27.07.2020 e Tribunale Venezia, Sezione specializzata impresa, 06.02.2019). Tali valutazioni sono destinate ad operare in maniera ancora più evidente con riferimento ad una società che eroga prestazioni sanitarie in regime di convenzione, rispetto alle quali il *business plan* è influenzato tanto dalla variabilità della domanda sul territorio, quanto dalle scelte del Servizio Sanitario in termine di budget, esterne all'impresa.

Per tutti i superiori motivi, il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. non può trovare accoglimento.

Le spese sostenute dall'amministratore resistente, sulla base del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico del ricorrente e liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura del procedimento, **del valore indeterminabile della domanda, del livello medio di complessità e dell'attività svolta**. Si dà atto, infine, che le spese relative al curatore speciale restano a carico della società.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,

- rigetta il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c.;
- condanna Magnani Francesco a corrispondere a Magnani Giovanni le spese di lite, liquidate in euro 2.833, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.

Così deciso in Catania il 16.01.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.

Il Giudice estensore

dott.ssa Chiara Salamone

Il Presidente

dott. Mariano Sciacca

